

DELIBERAZIONE 17 LUGLIO 2014
343/2014/E/EEL

RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO EROGATO ALLA SEA S.C. PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 luglio 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2014, 63/2014/E/eel (di seguito: deliberazione 63/2014/E/eel);
- la lettera della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione del 27 maggio 2014, prot. 14771 (di seguito: lettera di risultanze istruttorie), inviata a SEA S.C. (di seguito: SEA);
- la lettera di SEA prot. 0014771-27/05/2014 del 03 giugno 2014 (prot. Autorità 15619/A del 04 giugno 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;
- il Titolo II e il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplinano, rispettivamente, i controlli presso la sede dell'Autorità e i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06; il Titolo I, del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo, nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10 è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, a SEA, in misura pari a euro 2.715,00 (duemilasettecentoquindici);
- SEA, in base al combinato disposto del comma 12.3, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.4, dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione, con decorrenza 1 gennaio 2010;
- i controlli, svolti ai sensi del Titolo II, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, hanno avuto esito conforme;
- con la deliberazione 63/2014/E/eel è stato approvato un programma di cinque verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica, cui è stato erogato l'incentivo, di cui all'articolo 12, della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva, effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nei giorni 29 e 30 aprile 2014 presso la sede di SEA, è emersa la non conformità ai controlli di cui agli articoli 9, 11 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, in particolare:
 - la percentuale dei misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 è risultata pari a 83,25% (per accedere all'incentivo, la percentuale di misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 deve essere superiore all'85%), diversamente da quanto risultava agli Uffici dell'Autorità sulla base dei dati comunicati da SEA ai sensi dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e relativi al 31 dicembre 2009, in riferimento ai quali la percentuale di misuratori elettronici messi in servizio al 31 dicembre 2009 risultava essere del 85,78%; inoltre, dei 174 misuratori elettronici messi in servizio, solo 166 hanno rilevato e registrato la fase di alimentazione (articolo 9);
 - SEA non ha registrato correttamente il numero e l'elenco degli utenti BT interrotti in quanto l'impresa non è in grado di associare alla linea BT gli utenti BT effettivamente disalimentati (articolo 11);
 - SEA non ha registrato l'istante di inizio e di fine dell'interruzione tramite i misuratori elettronici (articolo 12);

- le non conformità rilevate evidenziano, in termini sostanziali, che l'impresa SEA non è in grado di utilizzare correttamente i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione ai fini della registrazione della continuità del servizio;
- a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 27 maggio 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli e la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, hanno comunicato a SEA le risultanze istruttorie circa l'esito non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
- SEA ha comunicato di non ritenere necessaria un'audizione finale avanti al Collegio e di rinunciare pertanto a tale possibilità.

RITENUTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 3, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare all'impresa SEA la restituzione dell'incentivo di euro 2.715,00 (duemilasettecentoquindici), erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

DELIBERA

1. di intimare, a SEA, la restituzione dell'incentivo di euro 2.715,00 (duemilasettecentoquindici), riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento a SEA e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni